



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CAGLIARI**

**Direzione Generale**

Dirigente: Dott. Aldo URRU



**Modifiche Regolamento disciplinante l'accesso, a tempo indeterminato, nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Cagliari**

#### **IL RETTORE**

- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 305 del 28.03.2022 pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24 aprile 2022;
- VISTA** la Legge 30.12.2010, n. 240;
- VISTO** il D.lgs. 30.03.2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i. e le modifiche introdotte dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione D.L. 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- VISTO** il *Regolamento disciplinante l'accesso, a tempo indeterminato, nei ruoli del personale tecnico amministrativo* di questa Università, emanato con D.R. n. 290 del 20.12.2013 s.m.i.;
- VISTA** la delibera del 18 Aprile 2023 con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta di modifica del Regolamento di cui sopra;
- VISTA** la delibera del 20 Aprile 2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere alla proposta di modifica del Regolamento di cui sopra;
- RAVVISATA** quindi l'esigenza di modificare il menzionato Regolamento al fine di adeguarlo alla normativa vigente, per semplificare le procedure e garantire la massima trasparenza amministrativa;

#### **DECRETA**

**ARTICOLO 1** È emanato il “Regolamento disciplinante l’accesso, a tempo indeterminato, nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Cagliari”, così come modificato nell’allegato che forma parte integrante del presente decreto.

**ARTICOLO 2** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito web dell’Ateneo.

*Visto il Direttore Generale*

Il Rettore  
Prof. Francesco Mola  
*Sottoscritto con firma digitale*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione per il Personale

**Regolamento disciplinante l'accesso, a tempo indeterminato, nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Cagliari.**

## **TITOLO I – Procedure concorsuali**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di selezione per l'accesso a tempo indeterminato ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Cagliari non avente qualifica dirigenziale.
2. Le procedure concorsuali si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, mediante l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, anche ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei/delle candidati/e con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
3. Le assunzioni di personale sono effettuate nell'ambito della programmazione di fabbisogno di personale tecnico-amministrativo in riferimento ai progetti e ai piani di sviluppo dell'Ateneo nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio.

### **Art. 2- Modalità di accesso**

1. Le assunzioni di personale amministrativo e tecnico presso l'Università degli studi di Cagliari, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia, avvengono secondo modalità volte all'accertamento della professionalità e delle attitudini riferite alle caratteristiche del posto che s'intende ricoprire, mediante le procedure di seguito specificate.

2. In relazione alle diverse categorie del personale tecnico e amministrativo, le modalità di reclutamento sono:

**per l'accesso alla Categoria B:**

- per l'accesso in posizione economica B1, mediante selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, secondo le procedure di cui all'art. 16 della legge 28.02.1987, n.56;
- per l'accesso in posizione economica B3, mediante la procedura di concorso per esami o per titoli ed esami, per la quale sono previsti ulteriori requisiti oltre la scuola dell'obbligo, in relazione alla specificità dell'attività lavorativa;

**per l'accesso alle Categorie C, D ed EP:**

- mediante la procedura del concorso per titoli ed esami o del concorso per esami in relazione alla tipologia dei posti messi a concorso.

**Art. 3 - Prova preselettiva**

1. Nei concorsi per l'accesso alle categorie B, C, D e EP, nei casi in cui il numero dei/delle candidati/e ammessi alla selezione sia tale da pregiudicare il rapido e efficiente svolgimento delle procedure, le prove d'esame potranno essere precedute, secondo quanto previsto nei bandi stessi, da forme di preselezione attuate con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, per l'accertamento delle conoscenze e la verifica del possesso delle competenze indicate nel bando. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

**Art. 4 - Requisiti per l'accesso**

1. Le assunzioni di personale amministrativo e tecnico tramite accesso dall'esterno alle varie categorie, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti, avvengono sulla base del possesso dei seguenti titoli di studio, come specificati nei bandi di concorso:

**Categoria B**

Accesso in posizione economica **B1**: requisito della scuola dell'obbligo.

Accesso in posizione economica **B3**: oltre il diploma di istruzione secondaria di primo grado, requisiti professionali specifici comprovati dal possesso del diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/78 ovvero esperienza professionale attinente al profilo messo a concorso.

**Categoria C**

- Diploma di istruzione secondaria di II grado.

**Categoria D**

- Laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea di primo livello (L) conseguita ai sensi del D.M. n. 270/2004 ovvero Diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento

previgente al D.M. 509/1999, ovvero lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM-LMCU) conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n. 270/2004.

### **Categoria EP**

- Laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea di primo livello (L) conseguita ai sensi del D.M. n. 270/2004 ovvero previgente al D.M. 509/1999 ovvero lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM-LMCU) conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n. 270/2004, e abilitazione professionale e /o particolare qualificazione professionale e/o titolo di formazione universitaria di III livello. Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire i bandi di concorso prevedranno gli specifici requisiti e/o titoli di studio o abilitazioni e/o qualificazioni, nonché l'eventuale iscrizione ad ordini professionali per particolari funzioni professionali regolamentate dalla normativa vigente.

### **Art. 5 - Bandi di concorso**

1. I concorsi sono indetti con Disposizione dirigenziale previa approvazione della programmazione del personale da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

2. Il bando di concorso è pubblicato sul Portale unico del reclutamento di cui all'art. 35-ter del d.lgs. 165/2001 e sul sito web dell'Università [www.unica.it/concorsi](http://www.unica.it/concorsi). È facoltà dell'Università integrare tali forme di pubblicità con altri mezzi.

3. I bandi di concorso indicano:

- la categoria e l'area di inquadramento, e il numero di posti da ricoprire;
- la tipologia del procedimento di selezione;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- la menzione dell'obbligo del versamento del contributo di partecipazione da parte dei/delle candidati/e;
- i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione;
- l'eventuale indicazione delle categorie cui la legge riserva una percentuale dei posti messi a concorso;
- le competenze, conoscenze e capacità logico-tecniche e comportamentali richieste;
- le modalità di svolgimento delle prove selettive, anche a distanza e con accesso da remoto;
- le categorie di titoli valutabili ai fini della selezione, nonché il punteggio massimo attribuito alle medesime, nel caso di concorso per titoli ed esami;
- la votazione minima richiesta per l'ammissione alla prova orale e per il superamento della stessa;
- i titoli che danno luogo a precedenza, ovvero preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione;
- le modalità di comunicazione ai/candidati/e del diario e della sede delle prove;
- i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito e per l'approvazione della stessa;
- le modalità per l'assunzione in servizio.

4. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, previsti dai bandi, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. I bandi possono prevedere la possibilità di iscrizione online disciplinandone le modalità nel rispetto della vigente normativa.
6. I bandi di concorso debbono espressamente richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

#### **Art. 6 - Tassa concorso**

1. I/Le candidati/e sono tenuti a versare, con le modalità previste dal bando di concorso, un contributo, non rimborsabile, pari a € 15,00.

#### **Art. 7 - Prove d'esame**

1. I bandi di concorso definiscono sulla base del profilo e della posizione da ricoprire il numero e i contenuti delle prove concorsuali ai fini della verifica delle competenze, conoscenze e capacità logico-tecniche e comportamentali richieste, prevedendo l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 165/2001.
2. In relazione alle particolari caratteristiche del posto da ricoprire e alla professionalità ricercata le prove possono consistere in sperimentazioni pratiche il cui contenuto è delineato nel bando di concorso.
3. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali e relazionali e delle attitudini.

#### **Art. 8 - Titoli valutabili**

1. Nei concorsi per titoli ed esami il bando indica quali fra le seguenti tipologie di titoli sono valutabili ed il punteggio massimo ad essi attribuibile:
  - titoli di studio di livello pari o superiore a quello minimo necessario per l'accesso;
  - titoli di servizio: attività lavorativa di tipo subordinato o parasubordinato prestata presso le Università, presso altre pubbliche amministrazioni o presso datori di lavoro privati in contesti attinenti il profilo richiesto;
  - altri titoli: attività di lavoro autonomo prestate per conto di Università, enti pubblici o datori di lavoro privati in contesti attinenti il profilo richiesto, abilitazioni professionali, attestati di qualificazione professionale, pubblicazioni e qualunque altro titolo non ricompreso nelle precedenti tipologie, purché attinenti all'attività del profilo per cui si concorre.

2. Per i profili qualificati, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, può essere prevista una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali.

#### **Art. 9 - Commissione esaminatrice**

1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente regolamento sono composte da esperti nelle materie oggetto delle prove, scelti tra i/le dipendenti dell'Amministrazione o estranei alla stessa, secondo i criteri individuati all'art.35 e 35 *bis* del D.lgs. 165/2001.

2. Non possono far parte delle Commissioni:

- i componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche, che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (neppure per le funzioni di segretario);

- coloro che sono tra loro parenti od affini fino al quarto grado o soggetti legati da vincolo di coniugio nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincolo di coniugio ad alcuno dei medesimi, coloro che abbiano lite pendente, rapporti debitori, che abbiano un rapporto professionale di collaborazione o che siano datori di lavoro privati di alcuno dei concorrenti.

3. Nel rispetto di tali principi, le Commissioni sono composte da un minimo di tre membri esperti nelle materie oggetto della selezione, di cui uno con funzioni di Presidente, individuati mediante sorteggio in seduta pubblica da tre coppie di nominativi nel rispetto della parità di genere. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente inquadrato in Categoria non inferiore alla C.

4. Alle Commissioni possono essere affiancati dei membri aggiunti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche.

5. Possono essere individuati membri supplenti che intervengono in caso di impedimenti gravi e documentati dei membri effettivi.

6. In relazione al numero dei/delle candidati/e, le Commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La Commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale.

7. Per profili iniziali e non specializzati, la Commissione è composta anche da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per l'accertamento delle capacità comportamentali, relazionali e delle attitudini.

#### **Art. 10 - Graduatorie di merito**

1. La graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione esaminatrice è pubblicata sul sito Internet dell'Ateneo alla pagina dedicata ai concorsi pubblici [www.unica.it/concorsi](http://www.unica.it/concorsi). Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

#### **Art. 11 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e il vigente Contratto Collettivo.

### **TITOLO II – Riserve legali per le categorie protette**

#### **Art. 12**

1. L'Università garantisce le assunzioni obbligatorie previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 a favore dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 e all'art. 18, comma 2, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all'art.8 della medesima legge.

#### **Art. 13**

1. Le procedure selettive di cui all'art. 12 avvengono secondo modalità volte all'accertamento dell'idoneità, professionalità e delle attitudini richieste dalle caratteristiche del posto che s'intende ricoprire, mediante le procedure di seguito specificate.

2. In relazione alle diverse categorie del personale tecnico e amministrativo, le modalità di reclutamento sono:

per l'accesso alla Categoria B:

- mediante selezione per titoli e colloquio degli iscritti nelle liste di collocamento, secondo le procedure di cui all'art. 16 della legge 28.02.1987, n. 56;

per l'accesso alla Categoria C:

- mediante la procedura del concorso per titoli ed esami o del concorso per esami in relazione alla tipologia dei posti messi a concorso.

#### **Art. 14**

1. Alle procedure selettive riservate di cui al presente Titolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. da 3 a 11 del Titolo I del presente Regolamento.

### **TITOLO III – Utilizzazione di graduatorie di altri enti**

#### **Art. 15**

1. L'Università degli studi di Cagliari può ricorrere all'utilizzazione di graduatorie di altri enti per le assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato.
2. La concreta utilizzazione di graduatorie di altri enti è preceduta dall'esito negativo della comunicazione di cui all'articolo 34-bis del D.lgs. n. 165/2001.

#### **Art. 16**

1. L'utilizzazione di graduatorie di altri enti può essere disposta se non vi sono graduatorie dell'Università vigenti per il posto che si intende ricoprire.
2. L'utilizzazione è motivata in relazione al bilanciamento tra le esigenze di contenimento dei costi per lo svolgimento di un nuovo concorso pubblico, la riduzione del carico di lavoro, degli adempimenti e dei tempi. Può essere disposta per graduatorie approvate e vigenti in relazione alla medesima categoria professionale e a profili analoghi, garantendo la permanente rispondenza alle esigenze del pubblico interesse di inserimento funzionale di personale adeguatamente selezionato.
3. L'utilizzazione si concretizza mediante sottoscrizione di specifico accordo ai sensi dell'art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350.